



GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Sullo sfondo di quella che è stata ribattezzata **Antropocene** cioè l'era geologica nella quale l'impronta umana sta modificando con forza l'ecosistema terrestre, il tema dello **sviluppo sostenibile** rappresenta il fulcro a partire dal quale le varie legislazioni internazionali si sono organizzate per garantire forme di **tutela ambientale e climatica** sempre più estese e sempre più rigorose.

Tra i vari settori nei quali queste sensibilità hanno incontrato un riscontro e un'evoluzione importante negli ultimi anni c'è senza dubbio la **contrattualistica pubblica**. La valorizzazione dei **profili di tutela ambientale** comincia con il **corretto esercizio della funzione pubblica**, ed in particolare modo, con la **contrattualistica pubblica**.

Nell'unione europea, ma non solo, sono difatti innanzitutto gli **enti pubblici**, anche per ragioni legate proprio alla loro funzione, a qualificarsi come attori socioeconomici funzionalmente inclini all'acquisto di beni e servizi di consumo.

La portata dei contratti pubblici equivale, infatti, a circa un 18% del **PIL** comunitario. Proprio tale risultato, destinato probabilmente anche a crescere nei prossimi anni, fa delle stazioni appaltanti i veri soggetti elettivi cui guardare per favorire lo sviluppo sostenibile. Si tratta della prassi amministrativa quotidiana oramai cristallizzata sull'utilizzo dei cosiddetti **appalti verdi**.

Il GPP non ha un impianto normativo specifico, ma è per lo più l'istituto dell'appalto che, attraverso l'evoluzione del suo articolato quadro normativo, sia europeo che nazionale, ha recepito la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale.

Ad oggi, esistono varie norme, sia di carattere cogenti sia derogabili, che stimolano le amministrazioni pubbliche ad introdurre criteri ambientali negli appalti pubblici.

A livello europeo le **fonti fondamentali** sono la Direttiva 2004/18/CE, la Comunicazione COM (2001) 274, due Sentenze della Corte di Giustizia Europea e una linea guida ufficiale dell'Unione Europea, il Manuale sul GPP - **Buying Green**.

Nel nostro Paese, invece, il ruolo che le amministrazioni pubbliche possono svolgere nel favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi eco-compatibili è stato più volte oggetto di attenzione del legislatore.

Tra le principali **fonti normative italiane** a riguardo ritroviamo il Decreto Ministeriale 203/03, attuativo del Decreto Legislativo 22/97 ("Decreto Ronchi") e avente ad oggetto i rifiuti e il loro riciclaggio, e la Legge 10/91, avente ad oggetto il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e strettamente collegata ai due decreti sull'efficienza energetica emanati nel 2004.

Il ricorso allo strumento *Green Public Procurement* viene, in verità, caldeggiato da tempo dall'Unione Europea che ne parlato diffusamente sia **nel Libro Verde** sulla politica integrata dei prodotti, sia nel Sesto Programma d'Azione in campo ambientale.

L'Italia, dal canto suo, ha previsto, con la Legge n. 296/2006, la predisposizione di un vero e proprio **Piano d'azione nazionale** per il GPP (PAN GPP) che ha individuato, a questo scopo, ben **11 categorie rientranti** nei settori prioritari di intervento tenendo conto degli impatti ambientali e dei volumi di spesa coinvolti.

Tali categorie sono quelle previste dal comma 1126 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vale a dire:



Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);

Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);

Gestione dei **rifiuti**;

Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);

Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);

Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);

Prodotti tessili e calzature;

Cancelleria (carta e materiali di consumo); Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);

Servizi di **gestione degli edifici** (servizi di pulizia e materiali per l'igiene); **Trasporti** (servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

Il Piano d'Azione Nazionale rinvia a sua volta ad appositi decreti del Ministero dell'Ambiente l'individuazione di un set di **criteri ambientali minimi (CAM)** per ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell'ambito delle categorie merceologiche individuate.

I **CAM**, in pratica, sono delle **indicazioni tecniche del PAN GPP**, ossia delle indicazioni specifiche di natura ambientale e, quando possibile, etico - sociale, collegate alle diverse fasi che caratterizzano le procedure d'appalto.

Ciò detto, il ricorso agli appalti pubblici verdi, sebbene fortemente incoraggiato dalla Commissione Europea, resta una pratica che le autorità pubbliche dell'Unione scelgono di utilizzare su base volontaria, salvo che in **Italia**, dove, invece, con la Legge del 28 dicembre 2015, n.221 è stato introdotto l'**obbligo** del ricorso agli appalti pubblici verdi.

L'introduzione di questo obbligo rappresenta il risultato di un lungo processo evolutivo, giuridico ed ecologico, diretto ad integrare le emergenze ambientali nell'ambito della contrattualistica pubblica da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in modo tale da orientarla verso soluzioni e prodotti spiccatamente *eco friendly*.

Realizzando un mercato siffatto mediante l'adozione degli appalti verdi, le pubbliche amministrazioni trasformeranno, peraltro, sempre di più le loro preferenze di consumo, modificando il loro metodo produttivo in maniera da realizzare prodotti ecocompatibili tali da poter rispondere così alla domanda di beni e servizi ecologici.

L'obiettivo è di produrre importanti risultati ambientali come la riduzione delle emissioni di gas climatici, della produzione di rifiuti o della produzione di sostanze pericolose, ed è totalmente in linea con la **stessa definizione di GPP** inteso come l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita.

Il GPP, dunque, è in buona sostanza un criterio generale (volontario o obbligatorio) da applicare, però, indiscriminatamente **a tutti i tipi di appalti** in modo tale da orientare il settore pubblico verso l'acquisto di beni e servizi ad alto valore ecologico.

Possiamo anche dire che il *Green Public Procurement*, inteso come approccio, è soprattutto un **traino nel processo di gestione ecologica del fabbisogno della P.A.** che in ultima analisi, a bene vedere, mira a anche



superare il contratto di appalto verde in sé per sé considerato e prescelto, in vista del conseguimento di **ulteriori esternalità positive collegate alla scelta *green*** adottata. Per esempio, e prima fra tutte, la piena realizzazione di una vera e propria **etica della responsabilità intergenerazionale**, e della piena attuazione di **economie sane e circolari**.